

N. R.G. 2020/36755



TRIBUNALE di MILANO
Sezione XV Civile
Specializzata in materia di impresa

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **36755/2020** promosso da:

HI [REDACTED] **SRL**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI MARTINO MAURO e FAVERO MASSIMO

RICORRENTE

Contro

HPMA S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice Angelo Mambriani

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2020, decidendo sul ricorso proposto da parte ricorrente ex artt. 2479 ter, ult. comma, 2378 c.c., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorso è assistito da *fumus boni iuris*.

Invero, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, l'assemblea di HPMA s.r.l. (di seguito: HPMA o la Società), svoltasi il 19 giugno 2020, convocata dagli amministratori rimasti in carica a seguito delle dimissioni della Presidente Bianca Tassara, non si è limitata a “*deliberare necessariamente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di un componente, confermando i componenti rimasti del Consiglio di Amministrazione già in carica e senza provvedere alla sostituzione del componente dimissionario*”, ed invece ha deliberato la nomina di un nuovo organo amministrativo della Società, come si evince dalle seguenti considerazioni: - il precedente c.d.a. era formato da tre componenti (Bianca Tassara, Alberto [REDACTED] Maddalena [REDACTED] nominati il 6 agosto 2018 a tempo indeterminato (sino a revoca o dimissioni); - con la deliberazione qui impugnata l'assemblea ha deliberato di ridurre da tre a due i componenti dell'organo amministrativo, ha espressamente dichiarato di “*nominare*” [REDACTED] e [REDACTED] quali componenti di tale



c.d.a., di “nominare” Presidente ██████ in precedenza consigliere, ha indicato la durata dell’incarico (sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021); - secondo l’art. 14 dello statuto sociale, tipo di organo amministrativo e, in caso di nomina di un c.d.a., numero dei componenti e durata in carica connotano intrinsecamente l’organo nominato (“art. 14: “[...] in caso di opzione per il Consiglio di Amministrazione la decisione deve stabilire anche il numero dei consiglieri. Gli amministratori possono anche non essere soci della società e durano in carica sino a revoca o dimissioni, salvo che la decisione di nomina abbia stabilito una durata specifica per il mandato, e sono rieleggibili”); - le differenze di composizione (da tre a due) e durata (da tempo indeterminato a determinato) dei due organi sono tali da non essere consentito affermare che l’organo amministrativo nominato dall’assemblea il 19 giugno 2020 è il medesimo in carica prima dell’assemblea; - la prosecuzione dell’attività del medesimo organo amministrativo in carica prima dell’assemblea era invece assicurabile applicando il disposto dell’art. 2386, comma 1, c.c. e del conforme art. 14 cit. (“Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione se nel corso dell’esercizio viene meno uno o più degli amministratori quelli in carica provvedono alla sostituzione e gli amministratori così nominati restano in carica sino alla conferma con decisione dei soci; [...]”).

Tanto premesso, la deliberazione impugnata è invalida per essere stata assunta con il voto favorevole soltanto dei soci ██████ e ██████ – titolari del 66,66% del capitale sociale – ma con voto contrario della socia Tassara – titolare del 33,33% del capitale sociale – e dunque in violazione del disposto dall’art. 12, comma 2, dello statuto sociale, che prevede, per la nomina degli amministratori, un *quorum* deliberativo pari al 75% del capitale sociale.

Sussiste il requisito del *periculum in mora*, costituito dalla compressione permanente del diritto dei soci e della Società di essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza e disagio organizzativo di per se stessi destinati a ripercuotersi negativamente sull’attività della società. In proposito, nell’indifferenza, per la Società, di vedersi gestita da una piuttosto che da un’altra persona fisica – salvo ipotesi di possibile *mala gestio* qui non prospettate -, prevale il diritto del socio a vedere sospesa una deliberazione non assunta in conformità alla legge ed allo statuto e lesiva del suo diritto di concorrere alla nomina.

Sono dunque da condividere e meritevoli di continuità le ricorrenti affermazioni giurisprudenziali secondo cui il *periculum in mora* va individuato “nel carattere pregiudizievole per la stabilità della stessa organizzazione sociale della permanenza in carica di un organo gestorio invalidamente nominato, carattere pregiudizievole destinato a riverberarsi anche sulla posizione della socia ricorrente e di per se indicativo -nel giudizio di comparazione previsto dall’art.2378 c.c. quarto comma- della prevalenza dell’interesse della socia alla sospensione, nel caso di mancata adozione di tale provvedimento venendo ad essere compromesso anche l’interesse della società ad una regolare costituzione dell’organo gestorio” (Trib. Milano, Sez. Spec. Imprese, 5 febbraio 2018, in pluris - cedam); ed ancora nella necessità “dell’attribuzione del potere gestorio a chi risulti nominato nel rispetto delle disposizioni di legge o di statuto e della tutela dell’interesse dell’attore, odierno ricorrente, a veder esercitato il potere gestorio da parte di chi sia stato regolarmente nominato; è evidente il pregiudizio che può essere arrecato all’interesse del ricorrente al rispetto delle regole organizzative, che disciplinano lo svolgimento dell’attività della società, oltre che al complessivo assetto gestionale della società stessa, che invero verrebbe ad essere rappresentata e gestita da un organo dal futuro incerto, con conseguente incertezza dei rapporti e delle relazioni intercorrenti con i terzi” (Trib. Roma, 24 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimpreses.it).

* Il regime delle spese processuali deve essere regolato all’esito del giudizio di merito.



P.Q.M.

In accoglimento delle domande di parte ricorrente,

SOSPENDE

esecuzione ed effetti della delibera assunta da **HPMA S.R.L.** il 19 giugno 2020 nella parte in cui ha provveduto a nominare “*quali consiglieri di amministrazione nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della società le persone di Alberto [REDACTED] e Maddalena Alice Vanessa Maria [REDACTED]*”
Riserva la determinazione del regime delle spese di lite all’esito del giudizio di merito.

Milano, 1.12.2020

Il Giudice
Angelo Mambriani

